



ROLAND WORKSHOP

Autunno 2015/Primavera 2016

Indice

Prefazione	2
Le responsabilità e i rischi dei broker assicurativi nello svolgimento della professione	3
Reati doganali: non solo contrabbando	5
Le ipotesi di frode in commercio e i riflessi sul D.Lgs. 231/2001	9
La garanzia di tutela legale per le violazioni del D.Lgs. 231/2001	11
Jobs Act: novità e ripercussioni sul mercato del lavoro	12

Prefazione



Gentilissimi Signori, cari amici,

sono di nuovo qui a presentarvi il nostro riassunto dei workshop dell'autunno 2015, a Roma, Milano e Padova, e della primavera 2016 a Torino, Bologna e Verona, ai quali hanno partecipato complessivamente quasi mille persone confermando l'autorevolezza di ROLAND come punto di riferimento per la tutela legale.

La popolarità di questi eventi è per noi un'importante conferma della validità e dell'interesse suscitato dagli argomenti scelti. Certo, con il tema della responsabilità del broker vi abbiamo toccato sul vivo. La disamina svolta dall'Avv. Dusi ha messo in evidenza il duplice profilo civilistico e penale di tale responsabilità e ha esaminato gli aspetti specifici dei rapporti con clienti e interlocutori differenti, quali clienti privati, Pubblica Amministrazione e i diversi profili di collaboratori. È emerso un quadro complesso di rischi legali per il broker che giova tenere sempre ben presente.

Quando si parla invece di reati doganali, un argomento che interessa molti dei vostri clienti, il quadro legislativo, riformato proprio all'inizio del 2016, è certo e molto particolareggiato. L'Avv. Bruccoleri ci ha abituati alla trattazione di argomenti fiscali penali, ma durante la sua trascinate esposizione abbiamo di nuovo sentito un certo turbamento e un senso di pericolo scampato. Siamo sicuri che la trattazione dettagliata che troverete sulle pagine che seguono possa servirvi anche per scuotere qualche cliente e, magari, fargli stipulare una polizza di tutela legale.

Siamo stati i primi ad assicurare i rischi connessi al D.Lgs. 231/2001 e non ci stanchiamo mai di parlarne. Questa volta, per restare nel tema del commercio, l'Avv. Dusi ha trattato i riflessi del D.Lgs. 231/2001 in materia di frodi nell'esercizio del commercio, uno dei tanti reati presupposto che possono far scattare la responsabilità penale dell'ente stesso. La lezione che dobbiamo sempre tenere a mente è che questo rischio è particolarmente grave per le tante aziende piccole e medie che continuano ad evitare il costo per l'approntamento di un modello organizzativo e l'istituzione di un OdV. In qualità di consulenti siete chiamati a far comprendere a questi clienti che, per tutelarsi, devono almeno stipulare una polizza di tutela legale, naturalmente con ROLAND, lo specialista con più anni di esperienza nell'assicurazione dei rischi connessi al D.Lgs. 231/2001.

Infine, quest'anno abbiamo voluto trattare un argomento che ci riguarda tutti, o come datori di lavoro o come lavoratori. Parlo del Jobs Act, una riforma importante, percepita dall'opinione pubblica quasi come una rivoluzione in un settore che per decenni ha resistito ad ogni cambiamento radicale. Come vedrete, l'Avv. Zoja riesce a condensare in poche pagine tutte le novità più rilevanti in materia di disciplina dei contratti di lavoro.

Vi ringrazio per aver seguito il nostro invito al workshop e, certo che queste pagine possano essere un utile promemoria, vi auguro buona lettura.

Pietro Pipitone, Direttore Generale



Non a caso il titolo della trattazione che segue usa il plurale “le responsabilità” del broker assicurativo. Il broker risponde per i danni cagionati ai clienti che, legittimamente, da lui si possono aspettare una “consulenza altamente qualificata”, definizione che comprende, come il lettore vedrà, molteplici aspetti. Vista la sempre crescente attenzione per la tutela del consumatore, il broker deve davvero essere un esperto sempre aggiornato e molto diligente per non vedersi confrontato con rivendicazioni di clienti che, col senno di poi, decidono che un'altra polizza sarebbe stata più vantaggiosa per loro. Sul broker assicurativo grava poi anche una responsabilità solidale per l'operato dei suoi collaboratori e, se non tiene i suoi conti bene in ordine, potrebbe essere sanzionato dall'IVASS o addirittura chiamato a rispondere penalmente per appropriazione indebita. Giova, quindi, fare un ripasso del quadro normativo e di alcune pronunce tipiche dei Giudici per mantenere alta l'attenzione ai rischi professionali del broker.

Le responsabilità del broker assicurativo

di Mario Dusi, avvocato in Milano e Monaco di Baviera

Il broker assicurativo è una figura professionale regolamentata oggi (in Italia) dalla L. n. 792 del 1984 confluita nel D.Lgs. 209/2005 – Codice delle Assicurazioni Private, che ha recepito la Direttiva Comunitaria 2002/92/CE sull'intermediazione e successive modifiche nonché dalla normativa del Codice Civile e dal Regolamento ISVAP (oggi IVASS) n. 5/2006 e successive modifiche.

Tale attività è solo parzialmente tipizzata e priva di specifica definizione sulla sua natura giuridica ed è sottoposta alla vigilanza dell'IVASS; essa è riservata agli iscritti nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Il broker presta assistenza e consulenza nella conclusione dei contratti assicurativi e svolge attività su incarico del cliente, senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o riassicurazione, ossia in una posizione di autonomia ed indipendenza rispetto alle imprese assicurative. Le

caratteristiche professionali del broker sono l'onorabilità, la professionalità, l'autonomia e le garanzie che deve fornire, ossia le proprie coperture assicurative per errori o omissioni professionali.

Il broker ha, poi, molteplici obblighi professionali, tra i quali il dovere di informazione piena, consapevole e corretta nei confronti del cliente, sia preliminarmente alla conclusione, che in costanza di contratto. Il dovere di cui sopra consiste anche nell'offrire diverse soluzioni che rispondano alle esigenze del cliente (previa valutazione dell'entità e natura del rischio e della situazione contingente del mercato assicurativo) in un obbligo di “trasparenza”, ossia di analisi imparziale e sufficientemente ampia ed esposta all'assicurando dei prodotti disponibili sul mercato.

Il broker deve inoltre (nello svolgimento dell'attività) acquisire dai contraenti le informazioni necessarie a valutare le

esigenze assicurative, informare adeguatamente i clienti in merito al proprio operato, sottoporre sempre al cliente le proposte, comunicare alle parti le circostanze conosciute o conoscibili, con la diligenza media.

Ha altresì il dovere di individuare la copertura più adatta a soddisfare le esigenze del cliente e sensibilizzarlo sulle problematiche economiche, giuridiche e assicurative dell'investimento e sull'affidabilità economica dei potenziali assicuratori, cooperando nella compilazione di questionari, supervisionando la descrizione del rischio e ragguagliando il cliente sulle conseguenze di reticenze e/o informazioni inesatte, revisionando infine con periodicità il contratto con la compagnia di assicurazione, oltre a gestire i sinistri.

Il brokeraggio nel rapporto con la Pubblica Amministrazione è sempre a titolo oneroso, come già affermato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1019 del 24 febbraio 2000.

L'utilizzazione del brokeraggio assicurativo in relazione alla P.A. è assoggettato ai criteri di aggiudicazione di cui al D.Lgs. n.157 del 17 marzo 1995 e successivo D.Lgs. 163/2006. Il servizio di brokeraggio può ricomprendersi tra gli appalti di servizi assicurativi "in senso lato" contemplati nella cat. 6 dell'allegato II A del D.Lgs. n. 163/06 e pertanto la Pubblica Amministrazione in attuazione dei principi di imparzialità, trasparenza, pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità (art. 2 e 30 del D.lgs. n. 163/06) è tenuta a effettuare la selezione del broker attraverso le procedure di evidenza pubblica previste per l'appalto di servizi.

In caso di violazione degli obblighi e doveri professionali quali sono le responsabilità del broker assicurativo?

Certamente una responsabilità civile, con conseguente obbligo di restituzione e risarcimento del danno al cliente. In tal senso la giurisprudenza di merito prevede che il broker che abbia procurato contratti di assicurazione dichiarati inefficaci per il fine per il quale erano stati emessi, risponde verso il cliente "sulla base di una responsabilità propria per essere venuto meno all'obbligo di fornire una prestazione di consulenza altamente qualificata scegliendo intermediari assicuratori di una certa e comprovata credibilità nel settore, (Tribunale di Campobasso n. 689 del 15 settembre 2014).

Secondo il Tribunale di Milano (n. 5003 del 14 aprile 2014), il broker è responsabile per non aver sottoposto al cliente i vari modelli contrattuali rinvenibili sul mercato, così da porre il cliente nelle condizioni di consapevolmente determinarsi nella stipula di un contratto di assicurazione piuttosto che di un altro, e di valutare il rapporto rischi/benefici derivanti dalla scelta di una polizza assicurativa. Le sentenze di legittimità prevedono che il broker sia responsabile nei confronti dell'assicurando per essersi limitato ad individuare l'offerta assicurativa economicamente più conveniente, senza raffrontarla con quella utilizzata dal cliente, con riferimento al dato temporale della copertura

assicurativa e senza fornire al cliente adeguate informazioni in proposito (Cass. n. 12973 del 27 maggio 2010).

Un altro presupposto fondamentale dell'attività del broker riguarda il piano organizzativo e consiste nella separazione patrimoniale, così come prevista dall'art. 117 D.Lgs. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private e art. 54 Regolamento ISVAP (oggi IVASS) n. 5/2006, che prescrive la tracciabilità dei mezzi di pagamento nell'ambito delle operazioni tra intermediario e cliente finale, nonché la garanzia nei confronti del cliente finale, a tutela del quale opera altresì l'attività di vigilanza da parte dell'IVASS.

La norma disciplina il fatto che i premi versati all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese costituiscano patrimonio autonomo e separato rispetto a quello dell'intermediario medesimo e debbano essere versati in un conto corrente bancario o postale separato, intestato all'impresa o all'intermediario stesso, espressamente in tale qualità. Sono esenti dagli obblighi di cui sopra, gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), che possano documentare in modo permanente, con fideiussione bancaria, una capacità.

L'IVASS (Regolamento 1/2013) effettua costanti controlli e, mediante ordinanza, applica sanzioni amministrative e pecuniarie in caso di violazione degli obblighi a cui sono tenuti il broker e i suoi collaboratori.

La giurisprudenza della Suprema Corte prevede che, in caso di mancato rispetto della prescrizione di cui sopra, il broker commette il reato di cui all'art. 646 c.p. (appropriazione indebita). Ed infatti "integra il delitto di appropriazione indebita, la condotta del 'broker' assicurativo che, nella sua qualità, si sia appropriato delle somme percepite quali premi per polizze assicurative" (Cass. sez. II Penale 26 novembre 2010, n. 42099).

In chiusura si osservi che l'art. 119 D.Lgs. 209/2005 prevede espressamente la responsabilità solidale del broker per i danni cagionati dai propri collaboratori.

Vi è dunque un obbligo generale di manleva da parte del broker nei confronti del cliente finale, salvo ripetizione nei confronti del proprio collaboratore, se il broker fornisce la prova della responsabilità e ha già contrattualizzato tale possibile aspetto con il proprio collaboratore.

In conclusione i broker sono tenuti, nell'esercizio della loro attività, al rispetto di obblighi e doveri la cui violazione è fonte di responsabilità civile (obbligo di restituzione e risarcimento danni), e di responsabilità penale e, se si avvalgono di collaboratori, responsabilità solidale nei confronti di terzi.

Viviamo in un mondo materiale di sovrabbondanza di merci. Ogni giorno si affacciano sul mercato nuovi prodotti per nuovi bisogni, reali o creati ad arte, che circolano su un mercato sempre più globale. L'Unione Europea ha unificato la propria legislazione concernente la circolazione delle merci, ma nel suo ambito ogni stato chiede i propri diritti di confine che rappresentano un bene giuridico e un'importante fonte di denaro per l'erario. Va da sé che la materia è molto regolamentata. Le norme nazionali sono poi in continua evoluzione perché recepiscono le modifiche e i cambiamenti convenuti al livello europeo. La trattazione che segue disamina le fonti e i concetti giuridici connessi al tema dei reati doganali e si sofferma anche sulle recenti depenalizzazioni. Come trasportatori, spedizionieri e commercianti ben sanno, è importante conoscere tale normativa perché gli errori costano molto cari. Come compagnia di tutela legale sottolineiamo che il rischio dei reati doganali è assicurabile.

Reati doganali: non solo contrabbando

di **Avv. Maria Bruccoleri, tributarista a Palermo e Milano**

La disciplina dei reati doganali trova la sua regolamentazione in diverse disposizioni normative. In primo luogo, occorre fare espresso riferimento agli artt. 282 e ss. del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (c.d. Testo Unico) che contemplano le diverse ipotesi di delitti di contrabbando, nonché la disciplina comune in termini di tentativo, recidiva, abitudine e professionalità nel contrabbando. Il quadro legislativo va completato, altresì, dagli artt. 25 e 216 Capo I Titolo VII del Testo Unico D.P.R. n. 43/1973. Le disposizioni in commento disciplinano, rispettivamente, il rifiuto e l'inattendibilità della dimostrazione circa la legittima provenienza di merci estere, soggette a diritti di confine, oltretutto l'importazione ed esportazione temporanea di veicoli ad uso privato. Si tratta di norme il cui fine primario è quello di tutelare un precioso bene giuridico: il diritto dello Stato alla tempestiva ed integrale percezione dei diritti di confine i quali, ai sensi dell'art. 34 T.U., includono i dazi all'importazione e all'esportazione; i prelievi ed altre imposizioni alle importazioni o alle esportazioni previsti da regolamenti comunitari; i diritti di monopolio, le sovraimposte di confine ed altre imposte in favore dello Stato.

La materia dei reati doganali è strettamente connessa al principio del primato del diritto Europeo rispetto alla legislazione nazionale. Si tratta di un principio applicabile anche nel settore penale. Occorre ribadire che il presupposto dell'obbligazione tributaria, con riferimento ai diritti di confine, la cui disciplina è consacrata nell'art. 36 D.P.R. 23.01.1973 n. 43, è costituito, relativamente alle merci estere, dalla destinazione al consumo entro il territorio doganale e, per quelle nazionali e nazionalizzate, dalla destinazione al consumo fuori dal medesimo territorio. L'obbligazione sorge alla data apposta sulla dichiarazione per l'esportazione, dal funzionario deputato all'accettazione della stessa. Per le merci sottratte indebitamente ai vincoli doganali, il tributo sorge, invece, nel momento in cui il fatto si è verificato o, quando, lo stesso è stato accertato. È discussa, invece, la natura istantanea o permanente dei delitti di contrabbando.

Il dibattito rileva al fine del decorso della prescrizione, della sussistenza della flagranza di reato nonché della configurabilità del concorso di persone.

Innanzitutto, circa la nozione di reato istantaneo, occorre affermare che lo stesso si riferisce agli illeciti la cui offesa al bene giuridico viene ad esistenza e si esaurisce nel momento in cui l'agente realizza il fatto tipico. Il reato permanente riguarda, invece, gli illeciti in cui l'offesa perdura come effetto della condotta volontaria del reo. Tuttavia, l'analisi delle fattispecie incriminatrici sembra deporre a favore della tesi della natura istantanea del reato di contrabbando.

Ci si chiede, inoltre, se il contrabbando abbia natura unitaria o pluralistica, cioè se lo stesso si articola in un unico reato, o, alternativamente, in una serie di fattispecie incriminatrici aventi carattere autonomo, accomunato da un medesimo nomen juris. Sembra preferibile la tesi dell'unitarietà dell'illecito, sebbene, dall'analisi dello stesso art. 292 T.U., emerga una nozione generica di contrabbando, accompagnata da singole fattispecie tipizzate e tese all'evasione d'imposta.

È importante sottolineare la tradizionale distinzione tra contrabbando "extraispettivo" e contrabbando "intraispettivo": il primo si attua evitando di assoggettare la merce ai vincoli doganali e, in particolare, alla sua preventiva dichiarazione per l'immissione in libera pratica; il secondo, sottoponendo la merce ai prescritti vincoli, ma effettuando manovre fraudolente, tali da indurre in errore gli organi preposti all'accertamento sulla natura, quantità, qualità o destinazione delle merci (es. utilizzo consapevole di certificati di origine preferenziale invalidi). Il contrabbando extraispettivo, presupponendo la presentazione della dichiarazione doganale d'importazione, si caratterizza quindi per la falsa rappresentazione degli elementi – valore, quantità, qualità ed origine – assunti a base dell'accertamento doganale, posta in essere mediante l'utilizzo di documentazione falsa.

Tutte le fattispecie sono punite con la sanzione proporzionale all'imposta evasa (da due a dieci volte i diritti dovuti



sulla merce). La sanzione varia in base alla modalità di realizzazione del reato. Con riferimento all'elemento soggettivo, il reato di contrabbando richiede il dolo generico, consistente nelle condotte in cui si articola la fattispecie, descritte nelle norme contenute nel TULD, e nella rappresentazione che da tali condotte derivi una sottrazione delle merci ai diritti di confine.

Invero, in tema di mancato pagamento dei diritti doganali, proprio l'elemento soggettivo costituisce il discrimine tra il reato di contrabbando, previsto dal Titolo VII, capo I, TULD e la violazione di cui all'art. 303 TULD, punita con la sola sanzione amministrativa.

Ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di contrabbando, pertanto, è richiesta, rispetto alla violazione amministrativa di cui all'art. 303 TULD, non solo la coscienza e volontà di sottrarre merci ai diritti di confine ma altresì un *quid pluris*, consistente nel porre in essere mezzi fraudolenti o raggiri, tali da inficiare la regolarità del controllo.

Il reato di contrabbando è commesso da chi con dolo sottrae (o tenta di sottrarre, così come disposto dall'art. 293 TULD) merci estere al sistema di controllo istituito per l'accertamento e la riscossione dei diritti di confine, o ad essi equiparati a fini sanzionatori. La norma di riferimento è, dunque, l'art. 293 TULD che trova applicazione nei casi di sottrazione di merci estere al pagamento dei dazi doganali e dei prelievi agricoli.

Il dolo richiesto, ai fini dell'integrazione del delitto (o della violazione amministrativa) è, pertanto, quello generico. A tal fine, la sussistenza del dolo va fornita, nel caso di rilevanza penale della fattispecie: dal P.M. nel corso del dibattimento o, qualora l'autore del reato decida di avvalersi di uno dei riti sostitutivi del dibattimento, in sede di udienza

preliminare. Mentre, in caso di rilevanza amministrativa: dall'Ufficio delle Dogane, in sede di redazione dell'atto di contestazione.

L'oggetto della prova deve consistere nella presenza del dolo al momento in cui è stata compiuta l'azione o l'omissione costituente elemento materiale del delitto o della violazione. Tuttavia, vale la pena di rammentare che, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 2016, ha ottenuto il via libera definitivo il decreto legislativo recante un'ampia depenalizzazione di reati, tra i quali molti di quelli previsti dal DPR n. 43/1973, c.d. Testo Unico delle leggi doganali. Il principale obiettivo che la riforma intende perseguire è quello di trasformare in illeciti amministrativi fattispecie aventi, finora, rilevanza penale.

Gli illeciti penali previsti dal TULD agli artt. dal 282 al 292 (contrabbando a forma vincolata e a forma libera) e all'art. 294 (contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato) saranno puniti, esclusivamente, con la sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 euro, laddove era prevista la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti doganali evasi. Il decreto delegato non inciderà, invece, su alcune fattispecie aggravate di cui all'art. 295 TULD, che continueranno a costituire reato, come nei casi in cui gli illeciti siano commessi da persona sorpresa a mano armata o da tre o più persone insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia, oppure, quando il fatto sia commesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la P.A., ovvero, quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e l'illecito commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita. Dovrà ritenersi non depenalizzata, invece, la fattispecie aggravata di cui all'art. 295, comma 1, TULD (contrabbando commesso adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persona



estranea al reato), per la quale era prevista la sola pena della multa, (almeno fino al limite di 49.993,03 euro di diritti doganali evasi), oltre alla quale è aggiunta la reclusione con conseguente impossibilità di depenalizzazione. Il decreto delegato prevede, altresì, che le sanzioni amministrative si applicheranno anche alle violazioni commesse anteriormente alla data della sua entrata in vigore, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.

Una fattispecie particolare è rappresentata dall'art. 25 TULD che prevede un caso di inversione dell'onere della prova all'interno della zona di vigilanza terrestre.

In particolare, l'art. 25 stabilisce che: "Per accertare la legittima provenienza delle merci estere soggette a diritti di confine, che sono trasportate o si trovano depositate nella zona di vigilanza doganale terrestre, può procedersi a perquisizioni, verificazioni e ricerche, ai sensi degli articoli 33 e 35 della legge 7 gennaio 1929, n. 4. Le merci stesse possono essere sottoposte a sequestro quando vi sono indizi che esse siano state introdotte di contrabbando nel territorio doganale. Il detentore delle merci indicate nel comma precedente deve dimostrarne la legittima provenienza. Qualora rifiuti o non sia in grado di fornire tale dimostrazione, o quando le prove addotte siano inattendibili, è ritenuto responsabile di contrabbando, salvo che risulti che egli si trova in possesso della merce in conseguenza di altro reato da lui commesso". Sulla scorta di tali rilievi normativi, il detentore delle merci dovrà dimostrare la legittima provenienza o la loro rinvenienza da altro reato che, comunque, non ne abbia comportato la sottrazione al pagamento dei diritti di confine.

Tuttavia, qualora la prova non possa essere fornita, l'ordinamento pone in essere una presunzione iuris et de iure. In questo modo le merci vengono considerate come sottratte al

pagamento dei diritti di confine (contrabbando), e il detentore viene considerato sempre in dolo. È necessario rilevare, come la disposizione ponga dubbi circa la sua "tenuta" costituzionale, in considerazione, proprio, di una inversione del principio di innocenza, fino a prova contraria. Un ulteriore problema concerne il rapporto tra il reato di contrabbando e quello di omesso versamento dell'IVA all'importazione, a seguito del mancato pagamento di tale imposta sugli acquisti di merci extracomunitarie. Invero, l'art. 70, DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (C.d. Decreto IVA) sanziona chi evade l'imposta sul valore aggiunto nelle operazioni di importazione di merce proveniente da paesi extra UE, attraverso un richiamo alla normativa in tema di contrabbando, in quanto il legislatore ha previsto che si "applicano, per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine".

Il legislatore ha individuato, come diritti doganali, tutti i diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali. Il comma 2 dell'art. 34 TULD specifica che sono diritti di confine tutte le imposte di consumo a favore dello stato. Sul punto si segnala un orientamento giurisprudenziale che pare, ormai, superato, il quale ha sostenuto la natura di diritto di confine dell'IVA, confondendola con i dazi doganali. Se si considera l'IVA un dazio doganale, nel caso di omesso versamento di tale imposta all'atto dell'importazione, dovrebbe ritenersi configurabile il solo delitto di contrabbando e, non anche, quello di evasione dell'IVA, di cui all'art. 70, Decreto IVA (Cass., sez. penale III, 21 gennaio 2003; Cass. penale, sez. III, 5 novembre 2002, n. 36801).

La più recente giurisprudenza, tuttavia, ha riconosciuto all'IVA la natura di unico contributo, la cui riscossione viene demandata ad Agenzie fiscali diverse (Agenzie delle dogane per le importazioni, Agenzia delle Entrate per le operazioni

interne e intracomunitarie), per mere ragioni procedurali e di esazione, giacchè l'IVA all'importazione viene riscossa unitamente ai dazi doganali, mentre l'IVA nazionale e intra UE è autoliquidata dal contribuente e versata periodicamente (Cass. pen., sez. III, 17 gennaio 2013, n. 2353; Cass. pen., sez. III, 9 gennaio 2013, n. 1172).

Il carattere unitario dell'IVA è stato riconosciuto, dalla giurisprudenza penale, a partire dal 2010 e successivamente ribadito. Tale indirizzo ha ricevuto autorevole conferma dalla Corte di Giustizia, la quale ha chiaramente affermato che l'IVA, anche, ove riscossa all'atto dell'operazione doganale, non perde la propria intrinseca natura di imposta interna sui consumi (Corte di Giustizia, 17 luglio 2014, n. 272/13).

Merita di essere richiamata, sul rapporto tra evasione dell'IVA e contrabbando doganale, la sentenza del 9 gennaio 2013, n. 1172, con la quale la Corte di Cassazione ha esaminato un'operazione posta in essere tra una società di leasing sammarinese, proprietaria di un'imbarcazione da diporto, immatricolata presso il registro dei natanti della Repubblica di San Marino, e un soggetto italiano che ha acquistato e introdotto in Italia quel bene.

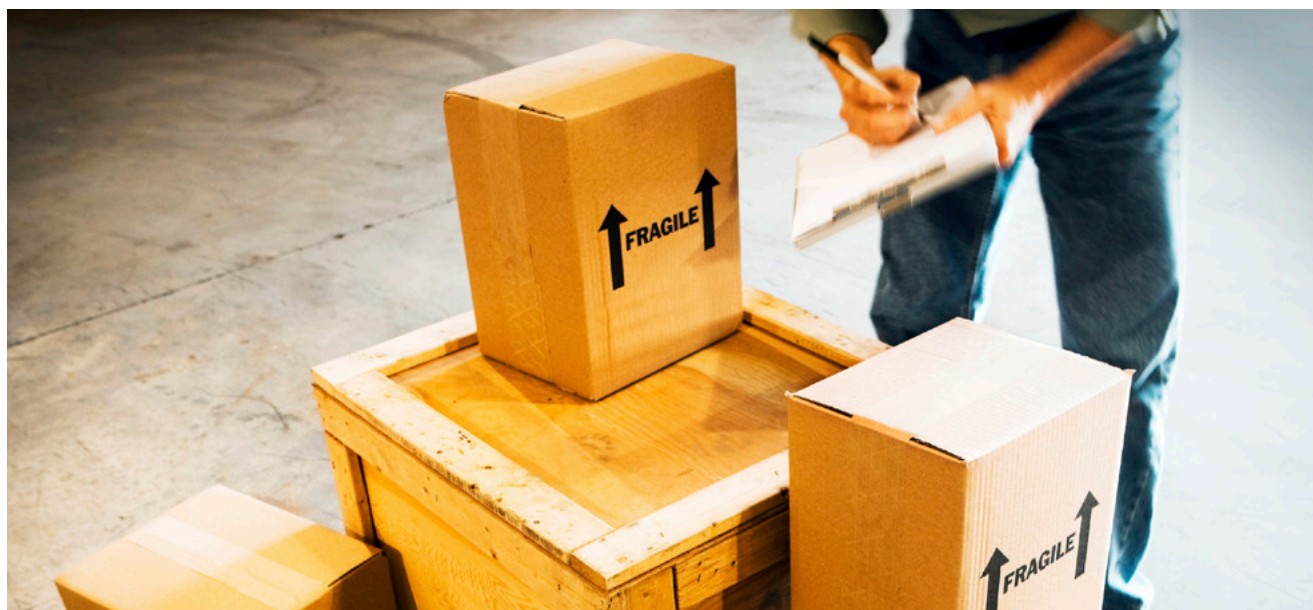
A seguito di tale condotta, il Gip del Tribunale di Rimini ha disposto il sequestro preventivo dell'imbarcazione, ritenendo che il natante fosse stato importato nel territorio dell'Unione Europea in violazione della normativa doganale comunitaria e interna. Il mancato pagamento dell'IVA all'importazione, ex art. 70, Decreto IVA, sarebbe equivalso alla sottrazione dei relativi diritti di confine. Tale violazione ha comportato la contestazione, in capo al contribuente, del reato di contrabbando e di evasione IVA.

La Corte di Cassazione, annullando il provvedimento di sequestro, ha affermato che, nelle operazioni di importazione, il reato di contrabbando non può configurarsi a causa del mancato assolvimento dell'IVA all'importazione, giacchè tale tributo è un'imposta interna e non un diritto doganale. Si riconosce così il carattere dell'unitarietà dell'IVA, anche nel rispetto dei principi comunitari di neutralità e di divieto di doppia imposizione espressi dalla Corte di Giustizia.

Per quanto riguarda invece le altre tipologie di contrabbando, si rammentano:

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali.
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea.
- Contrabbando nelle zone extradoganali.
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali.
- Contrabbando nei depositi doganali.
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzioni di diritti.
- Contrabbando nell'importazione o nell'esportazione temporanea.
- Il contrabbando di tabacchi lavorati esteri.
- L'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

In ultimo, è stato inserito un approfondito "focus" sulla contraffazione, come effetto collaterale dei fenomeni di frode in commercio e come elemento negativo che incide sul sistema economico delle imprese.



“Frode” è un brutto termine dal quale ogni imprenditore onesto prende le distanze ma, come spiega l’Avv. Dusi nell’articolo che segue, per integrare la fattispecie di questo reato, è sufficiente la possibilità di ingenerare confusione tra marchi o segni distintivi, anche con esame frettoloso e superficiale del prodotto messo in vendita. Quindi, aggiungiamo noi, per destare il sospetto del reato può bastare ancora meno ed ecco che l’imprenditore, suo malgrado, vede il suo nome accostato a quella parola ripugnante. Nei casi citati dall’Avv. Dusi l’intento criminoso è innegabile, ma per esporre concretamente tutti i possibili risvolti giuridici e pratici – ossia sanzionatori – del reato, e in particolare quelli connessi al D.Lgs. 231/2001, servono proprio casi di questo tipo. È nostra convinzione e il nostro “mantra” che la conoscenza approfondita e preventiva dei rischi legali è la prima e una delle più importanti misure per evitarli. Per le “calamità” di carattere legale, che nella vita delle aziende capitano, c’è la polizza di tutela legale.

Le ipotesi di frode in commercio e i riflessi sul D.Lgs. 231/2001

di Mario Dusi, avvocato in Milano e Monaco di Baviera

Come noto, il D.Lgs. 231/2001 ha portato al superamento del principio “Societas delinquere non potest” allargando di fatto la responsabilità penale, ossia la responsabilità da reato, alle persone giuridiche. La norma ha introdotto l’autonoma responsabilità della società che tragga vantaggio dalla commissione di determinate fattispecie di reato tipizzate, i cosiddetti reati presupposto, ad opera dei soggetti legittimati ad agire nell’interesse della società stessa, con l’intento di realizzare un vantaggio aziendale (non personale dell’attore). Si tratta di una responsabilità accertata in sede penale (secondo la procedura che disciplina il processo penale) ed amministrativa, dal punto di vista sanzionatorio.

Le sanzioni previste sono pecuniarie (con un sistema di quote) ed interdittive, tra le quali la sospensione o la revoca di autorizzazioni e licenze, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l’esclusione da agevolazioni e/o

finanziamenti ed altre. La società o l’ente può esimersi da responsabilità soltanto se prova, in giudizio (art. 6 D.Lgs. 231/2001), di aver adottato ed efficacemente attuato un Modello Organizzativo (detto MOG) di gestione e controllo, idoneo a prevenire i reati presupposto e di aver istituito un OdV (Organismo di Vigilanza), il quale garantisca un controllo efficace sul funzionamento e l’osservanza del MOG stesso. Infine, la società deve aver predisposto e applicato un Codice Etico, contenente le norme etiche e di comportamento da tenere all’interno della società, con l’obiettivo principale di uniformare tutti i comportamenti ai principi generali di legalità, trasparenza e correttezza.

Tra i “reati presupposto”, tipizzati espressamente dal D.Lgs. 231/2001 (ed in continuo aggiornamento) si trova la frode nell’esercizio del commercio.

Secondo l'art. 515 del Codice Penale: "chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spazio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065 euro".

Questo "reato presupposto" è ricompreso tra i delitti contro l'industria ed il commercio, a tutela della correttezza negli scambi commerciali ed è punito con l'applicazione di una sanzione pecuniaria fino a 500 quote, ossia fino a 774.500 euro.

La legge qualifica questo reato come doloso (cioè con condotta posta in essere con coscienza e volontà) e pluri-offensivo ossia diretto a colpire soggetti diversi tra loro, quali l'acquirente (che ha diritto a non essere ingannato e a vedersi consegnato ciò che desidera acquistare), lo Stato (che ha interesse a garantire ai consociati la massima lealtà negli scambi commerciali) ed infine il produttore (che ha interesse a non vedere i suoi prodotti intenzionalmente scambiati con prodotti diversi).

Il soggetto attivo del reato che può essere chiunque, deve esercitare un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, anche di fatto (non essendo specificatamente richiesta la qualifica di imprenditore), che si configura con la consegna del prodotto.

La casistica giurisprudenziale ci insegna che integra il reato di frode nell'esercizio del commercio la messa in vendita di prodotti in cattivo stato di conservazione (Cass. pen. n. 26109 del 23 giugno 2009) o scaduti o prossimi alla scadenza, o con apposizione di una data di scadenza diversa da quella originaria (Corte d'Appello di Palermo, sez. Penale, n. 3667 dell'8 ottobre 2014).

Ed infine integra il reato di cui all'art. 515 Cod. Pen., la condotta di Tizio che, per la vendita di una moto, pone in essere atti idonei, e diretti in modo non equivoco, a trarre in inganno i potenziali acquirenti sul mercato di provenienza di detta moto, ossia Cina invece che EU (Cass. pen. n. 11097 del 7 marzo 2014). Nel caso de quo la sagoma della moto riproduceva esteriormente l'originale prodotto da altra rinomata società e anche il marchio era simile all'originale dell'altro produttore.

Per integrare la fattispecie di reato, è sufficiente la possibilità di ingenerare confusione tra marchi o segni distintivi anche con esame frettoloso e superficiale del prodotto messo in vendita (valutando cioè la diligenza media del compratore) ed il reato sussiste anche quando il prodotto non sia tutelato da marchio o da altra speciale protezione.

La Corte di Cassazione si è occupata anche della tematica relativa ai provvedimenti sanzionatori previsti dal D.Lgs. 231/2001 in tema di frode in commercio. Nel caso che vogliamo citare ad esempio (sentenza 14.04.2015 numero 15249), la Suprema Corte ha confermato la confisca totale di tutti i beni e/o corrispettivi relativi alla vendita di prodotti identificati come biologici che, per converso biologici non erano, indicando che la prestazione attuata (ossia la vendita) è assolutamente illecita, proprio poiché froda gli acquirenti sul mercato fregiandosi di una definizione e caratteristica ("biologico") di un prodotto, che invece non esiste; pertanto la quantificazione della confisca del profitto del reato deve essere equivalente al valore di tutti i prodotti venduti.

La Cassazione spiega infatti che "In tema di profitto da reato, questa Suprema Corte ha costantemente affermato il principio secondo il quale, in generale, deve prescindersi, nella sua definizione, da una nozione di tipo prettamente aziendalistico di profitto (Sez. U, n. 9149 del 3 luglio 1996, Chabini, Rv. 205707; Sez. U, n. 29951 del 24 maggio 2004, Focarelli, in motivazione; Sez. U, n. 29952 del 24 maggio 2004, Romagnoli, in motivazione; Sez. U, n. 10208 del 25 ottobre 2007 – dep. 6 marzo 2008 – Miragliotta, Rv. 238700). Il 'profitto' di cui all'articolo 240, Cod. Pen., non si identifica quindi con (né si sovrappone a) l'utile d'impresa o il reddito di esercizio, sicché non si può strutturalmente scorporare il costo sostenuto per ottenerlo, soprattutto se l'investimento, in quanto cosa destinata a commettere il reato (e dunque a produrre il profitto), potrebbe essere di per sé oggetto di confisca."

Dai pochi ma tipici esempi addotti se ne ricava che le responsabilità penale, civile e amministrativa nelle aziende divengono sempre più concrete e ad ampio spettro e vanno soprattutto conosciute in anticipo, onde evitare il coinvolgimento in procedimenti penali i cui costi, lunghezza e relativi rischi possono essere evitati.



La garanzia di tutela legale per le violazioni del D.Lgs. 231/2001

Nella prassi di ROLAND molti sinistri hanno effettivamente anche un risvolto concernente reali o presunte violazioni del D.Lgs. 231/2001 ed è quindi a ragion veduta che noi di ROLAND trattiamo questo argomento da sempre con insistenza. Dalla nostra casistica possiamo affermare che gran parte dei casi hanno origine in incidenti sul lavoro, per i quali si aprono procedimenti penali e per violazioni del Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008).

Tipico è il caso dell'incidente mortale di un operaio di una società nostra assicurata. Durante lo scarico di pesanti tubi in calcestruzzo dal pianale di un camion, l'operaio cercava di agganciare un tubo al gancio della gru. Per rendere possibile l'operazione, il gruista girava il braccio della gru e così facendo toccava inavvertitamente un cavo di alta tensione. L'operaio che teneva il gancio della gru morì istantaneamente per la folgorazione.

Gli inquirenti aprivano indagini non solo per il reato dell'omicidio colposo ma anche per la violazione del D.Lgs. 81/2008 e, essendo tale normativa reato presupposto ai sensi del D.Lgs. 231/2001, per la presunta violazione del D.Lgs. 231/2001. In casi di questa natura, il sospetto è infatti che l'azienda possa aver tratto vantaggio, in termini di un sistematico risparmio, da insufficienti misure di protezione e prevenzione degli incidenti sul lavoro.

Pur se con minor frequenza, anche la frode in commercio fa scattare l'accertamento di illecito amministrativo ex D.Lgs. 231/2001. Così è successo a un consorzio agricolo assicurato con ROLAND che aveva messo in commercio frutta "con denominazione di origine diversa dalla reale e con utilizzo

di marchio ingannevole nonché con indicazione di prodotto biologico su mele non aventi detta caratteristica". Secondo il pubblico ministero, i vertici del consorzio erano al corrente della provenienza delittuosa dei profitti conseguiti con queste azioni e così scattava la responsabilità "penale" anche dell'ente.

Non ci soffermiamo sui destini processuali delle persone coinvolte in questi casi. Importante è che ogni singolo imputato di un reato, sia esso colposo come l'omicidio del caso di cui sopra che doloso come la frode in commercio, ha avuto la possibilità di scegliersi un proprio difensore di fiducia per salvaguardarsi al meglio. In più, grazie alla tutela legale per le violazioni del D.Lgs. 231/2001, le aziende hanno avuto garantite le spese di un avvocato specialista in materia di D.Lgs. 231/2001 per cercare di confutare l'ipotesi di una loro carenza organizzativa con conseguente responsabilità amministrativa. Rispetto a queste ultime spese sottolineiamo che, indipendentemente dall'esito dei procedimenti penali nei confronti delle persone fisiche, e quindi anche in caso di loro condanna, non scatta un'azione di rivalsa della Compagnia per le spese sostenute per la difesa in caso di incriminazione ex D.Lgs. 231/2001. Infatti, sebbene sia corretto, sul piano sostanziale, parlare di "responsabilità penale" degli enti, sul piano del diritto tale responsabilità riguarda una "colpa in organizzazione" e viene definita amministrativa perché, in caso di condanna, il giudice penale applica sanzioni amministrative pecuniarie e non.

Sotto il profilo della tutela legale, la garanzia per le violazioni del D.Lgs. 231/2001 è quindi una garanzia assoluta. Essa viene meno solo nel caso di un'azienda totalmente votata all'illecito ossia fondata all'unico scopo di attività illecite.

“Cosa vuoi fare da grande? Il posto fisso”. Pare che il legislatore condivida quest’aspirazione ormai famosa, espressa nel film “Quo vadis” di Checco Zalone. Certo è che uno degli obiettivi centrati dalla riforma del contratto di lavoro, conosciuta sotto il nome di Jobs Act, è proprio questo: la trasformazione di altri tipi di contratti di lavoro in contratti a tempo indeterminato. Tutti concordano che, se il tempo indeterminato rimarrà la forma contrattuale centrale nei prossimi anni, si potranno davvero avere conseguenze positive su occupazione, produttività e crescita. Non abbiamo la sfera di cristallo e non possiamo prevedere cosa succederà allo scadere dei tre anni di decontribuzione, quando il tempo indeterminato diventerà di nuovo costoso per i datori di lavoro. Per ora, di pari passo con l’iter della riforma, si è registrata una significativa diminuzione dei licenziamenti, un altro effetto certamente positivo della riforma. Per contro, il costo processo del lavoro è quello che più è aumentato a seguito di un’altra riforma, quella delle tariffe forensi, attuata con il Decreto Ministeriale n. 55/2014, il cd. “Decreto Orlando”.

Jobs Act: novità e ripercussioni sul mercato del lavoro

di **Avv. Giovanni Zoja dello studio Rödl & Partner di Milano**

Vi proponiamo qui il puntuale riassunto dello studio Rödl & Partner sulle principali novità contrattuali, introdotte dalla riforma del Jobs Act. Aggiungiamo che l’azienda può eliminare il rischio di alte spese per controversie di lavoro attraverso un’adeguata tutela legale.

A seguito dei ripetuti interventi normativi intervenuti tra marzo 2014 e settembre 2015, riteniamo opportuno richiamare l’attenzione sulle novità introdotte dai decreti attuativi della Legge Delega n. 183/14, nota anche come “Jobs Act”, che maggiormente hanno avuto impatto sull’instaurazione e disciplina dei rapporti di lavoro.

Innanzitutto va chiarito che per “Jobs Act” non si intende un unico provvedimento normativo ma una serie differenti decreti legislativi emessi sulla base dei principi espressi dalla Legge Delega ed emanati nell’arco di quasi un biennio. La definizione di “Jobs Act” altro non è che un richiamo al “Jumpstart Our Business Startup Act”, legge emanata negli Stati Uniti nel 2011 dall’amministrazione Obama con l’obiettivo di riformare il mercato del lavoro al fine di aumentare l’occupazione. Con il medesimo fine – e ricorrendo al medesimo acronimo – il Governo Renzi ha avviato un percorso di riforme del quale desideriamo fornire una breve panoramica.

In estrema sintesi, le novità più rilevanti in materia di disciplina dei contratti di lavoro riguardano:

- Il contratto a termine
- L’introduzione del cd. “contratto a tutele crescenti”
- Il contratto a progetto

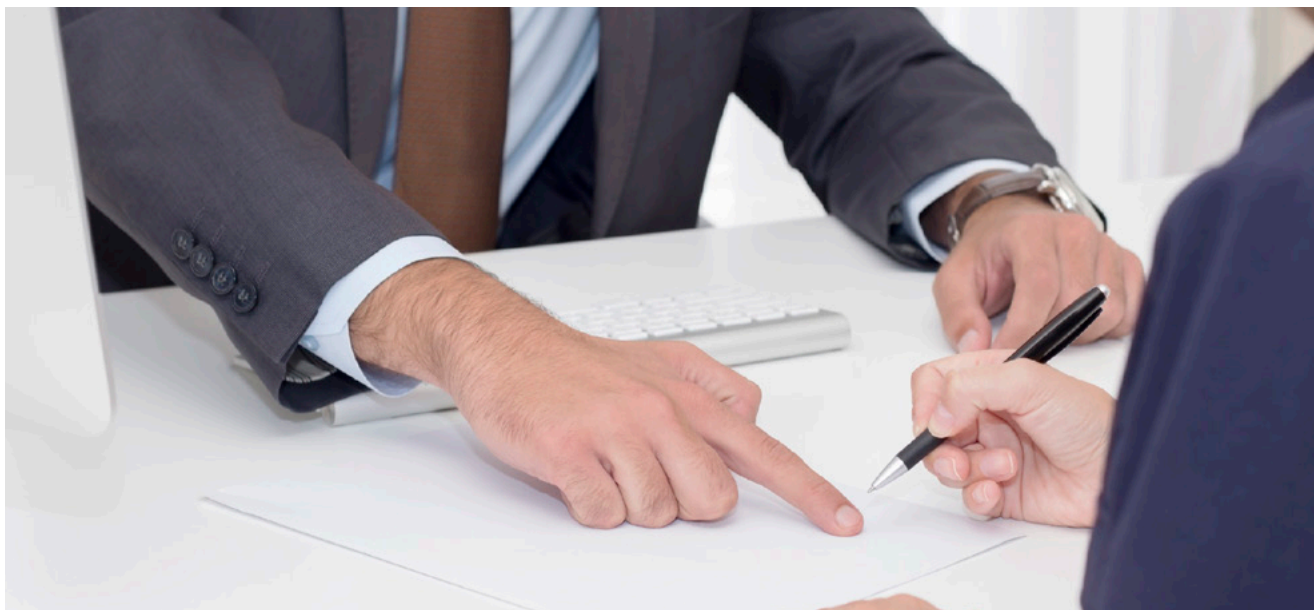
Contratto a termine

Con il Decreto legge 34 del 20 marzo 2014 (cd. “Decreto Poletti”, convertito in legge il 19 maggio 2014 dopo 3 passaggi parlamentari), è stato radicalmente riformato l’istituto del contratto di lavoro a tempo determinato. A partire dal 20 marzo 2014, infatti, il contratto di lavoro a

tempo determinato non necessita più dell’indicazione delle ragioni per le quali viene concluso. Prima del 20 marzo 2014, infatti, per instaurare validamente un rapporto di lavoro a tempo determinato era necessario addurre una effettiva ragione giustificatrice di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, da riportare esattamente nel contratto di assunzione. Il rapporto a tempo determinato poteva essere prorogato solo una volta nel limite massimo di durata complessiva del rapporto di 36 mesi. Con la cd. Riforma Fornero (Legge n. 92 del 2012), l’obbligo di motivazione era parzialmente venuto meno, non essendo più necessario per i soli rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi per una durata massima non superiore a 12 mesi ed a condizione che si trattasse del primo rapporto di lavoro tra datore e prestatore di lavoro. Il Decreto Poletti ha invece completamente abolito l’obbligo di motivazione ed ampliato anche il numero di proroghe, che allo stato attuale sono 5, ferma restando la durata complessiva del rapporto pari a 36 mesi.

Il “contratto a tutele crescenti”

Altro passaggio fondamentale del lungo percorso del “Jobs Act” è stato l’introduzione di un nuovo sistema di tutele per il licenziamento, da affiancare a quelle previste dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300 del 1970). Per tutti i soggetti neo-assunti a far data dal 7 Marzo 2015, indipendentemente dall’età e dal tipo di attività svolta dall’impresa ed esclusi i dirigenti, trova applicazione il c.d. contratto a tutele crescenti. Non si tratta di un nuovo tipo di contratto di lavoro bensì di un nuovo regime di tutele, parallelo rispetto a quello previsto dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori che si applicherà anche nei casi di conversione successiva alla data di entrata in vigore del decreto, di contratti a tempo determinato o di apprendistato, in contratti a tempo indeterminato. La peculiarità del contratto a tutele crescenti consiste nelle nuove tutele offerte al lavoratore illegittimamente licenziato, che aumentano



progressivamente in relazione all'anzianità di servizio. Di seguito si riportano le casistiche tipiche.

- a) Licenziamento intimato per motivi legati alla persona ovvero al comportamento del dipendente (motivi soggettivi)

Se il licenziamento intimato per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa è illegittimo

- (i) perché ritenuto discriminatorio ovvero
- (ii) perché intimato in forma orale,

indipendentemente dalle dimensioni aziendali, il lavoratore deve essere reintegrato e risarcito con un ammontare pari alle retribuzioni medio tempore maturate, e comunque in misura mai inferiore alle 5 mensilità; permane anche la facoltà per il lavoratore di optare, in luogo della reintegrazione, per un'indennità (esente da contribuzione) pari a 15 mensilità della sua ultima retribuzione; il tutto oltre a regolare contribuzione.

Se il licenziamento intimato per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa, invece, è dichiarato illegittimo

- (iii) per accertata insussistenza del fatto materiale contestato,

il lavoratore deve essere reintegrato e risarcito con un ammontare pari alle retribuzioni medio tempore maturate, in misura comunque mai superiore alle 12 mensilità; permane sempre la facoltà per il lavoratore di optare, in luogo della reintegrazione, per l'indennità pari a 15 mensilità della sua ultima retribuzione; il tutto oltre a regolare contribuzione.

Negli altri casi di illegittimità rilevati dal giudice, non dovuti alla radicale insussistenza del fatto materiale con-

testato o comunque non consistenti in licenziamento orale, discriminatorio o nullo ai lavoratori di aziende con oltre 15 dipendenti (vale a dire, i datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti nell'unità produttiva in cui è avvenuto il licenziamento o più di 15 nell'ambito dello stesso comune, ovvero più di 60 dipendenti a livello nazionale), spetta un'indennità pari a 2 mensilità per ogni anno di anzianità di servizio, nella misura comunque compresa tra un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità.

Ai lavoratori di aziende fino a 15 dipendenti, invece, negli altri casi di illegittimità rilevati dal giudice non consistenti in licenziamento orale, discriminatorio o nullo spetta un'indennità pari ad una mensilità della retribuzione globale di fatto per ogni anno di anzianità di servizio, nella misura comunque compresa tra un minimo di 2 e un massimo di 6 mensilità.

Per vizi meramente procedurali della contestazione disciplinare ovvero di motivazione:

- ai lavoratori di aziende fino a 15 dipendenti spetta un'indennità pari a $\frac{1}{2}$ mensilità dell'ultima retribuzione per ciascun anno di anzianità di servizio, nella misura comunque compresa tra un minimo di 1 e un massimo di 6 mensilità.
- ai lavoratori di aziende con oltre 15 dipendenti spetta un'indennità pari a 1 mensilità dell'ultima retribuzione per ciascun anno di anzianità di servizio, nella misura comunque compresa tra un minimo di 2 e un massimo di 12 mensilità.

- b) Licenziamento intimato per motivi legati all'azienda ovvero all'attività produttiva (motivi oggettivi)

Ove non ricorrano gli estremi del licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo:

- ai lavoratori di aziende fino a 15 dipendenti spetta un'indennità pari a 1 mensilità dell'ultima retribuzione per ciascun anno di anzianità di servizio, nella misura comunque compresa tra un minimo di 2 e un massimo di 6 mensilità.
 - ai lavoratori di aziende con oltre 15 dipendenti spetta un'indennità pari a 2 mensilità dell'ultima retribuzione per ciascun anno di anzianità di servizio, nella misura comunque compresa tra un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità.
- c) Superamento delle soglie dimensionali a seguito di nuove assunzioni (ovvero trasformazioni di contratti a tempo determinato)

Il licenziamento dei lavoratori già in forza al momento dell'entrata in vigore della riforma sarà comunque assoggettato alla nuova disciplina se il datore di lavoro, in conseguenza di nuove assunzioni a tempo indeterminato successive all'entrata in vigore della riforma, supererà la soglia quantitativa di cui all'articolo 18 (più di 15 dipendenti in unità produttiva o nell'ambito dello stesso comune, ovvero più di 60 sull'intero territorio nazionale).

Il contratto a progetto

Con il Decreto Legislativo n. 81 del 2015 (uno dei decreti attuativi del Jobs Act) è stato di fatto abolito il contratto di lavoro a progetto. A far data dal 1 gennaio 2016 si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi ed al luogo di lavoro. In pratica, si dovrà riconoscere la natura subordinata del rapporto di lavoro laddove la collaborazione, indipendentemente dalle previsioni contrattuali e sulla base delle effettive modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, presenti i seguenti presupposti:

- la personalità della collaborazione (senza una minima organizzazione propria)
- la continuità della collaborazione
- l'etero-organizzazione

Rimane invece teoricamente possibile stipulare contratti che abbiano a oggetto collaborazioni coordinate e continuative, le cd. co.co.co. precedenti alla legge Biagi, che non devono più essere ricondotte alla realizzazione di un progetto. Non essendovi più la necessità di apporvi un termine, questi contratti possono anche essere a tempo indeterminato. Tuttavia, le collaborazioni disciplinate mediante questi contratti dovranno essere genuinamente autonome. In sostanza, per evitare che il rapporto possa essere riqualificato come rapporto di lavoro subordinato, dovrà essere solo e soltanto il collaboratore a decidere come, dove e quando rendere la propria prestazione, con totale indipendenza sia strumentale che organizzativa. Il coordinamento resterà quindi compatibile con l'autonomia del rapporto solo fino a quando non travalicherà nella etero-direzione ed etero-organizzazione.



ROLAND.

IL PARTNER FORTE PER I VOSTRI DIRITTI

ROLAND è una compagnia di assicurazione internazionale per la tutela legale con sede principale in Germania, a Colonia.

Da oltre 50 anni, ROLAND è specialista per soluzioni di tutela legale per imprese, manager, professionisti, enti e privati. 1.495 collaboratori di ROLAND assistono oltre 2,1 milioni di clienti e i loro intermediari in Europa. Nel 2015, il Gruppo ROLAND ha raccolto premi per 436,5 milioni di euro, qualificandosi come uno degli assicuratori leader per la tutela legale in Europa.

In Italia, ROLAND è presente con una Rappresentanza Generale con sede a Milano.

Avvertite i rischi legali e cercate una soluzione di tutela? Andate sul nostro sito per esaminare i prodotti ROLAND per imprese e manager. Avete un quesito specifico? Mandateci un'e-mail o chiamateci. Saremo lieti di rispondervi.

Telefono: (+39) 02 776 775 0
Fax: (+39) 02 776 775 39
E-mail: info@roland-italia.it
PEC: roland@legalmail.it
Web: www.roland-italia.it